

legge ove non si accordi un discreto termine, e che nel fatto l'inconveniente della proroga, ossia il ritardo, sussisterebbe accompagnato da altri inconvenienti maggiori.

Nè c'è pericolo alcuno che lo scopo a cui ha mirato la legge venga compromesso dall'accordare una proroga sì agli utilisti che ai direttari.

La legge ha voluto dare facoltà agli utilisti di svincolarsi dal diretto dominio, e questa facoltà rimane intatta anche mediante la proroga; ed anzi, concessa la proroga, l'utilista, il quale ha un maggior tempo dinanzi a sè, avrà maggiore comodo, non si troverà stretto dai termini perentorii, e potrà iniziare e condurre a compimento quella liquidazione amichevole, la quale gli procurerà la libera disponibilità del suo stabile con minori spese e a condizioni migliori.

Così anche riguardo al direttario. Il direttario non è per niente pregiudicato. L'unico danno che soffre, qualora volesse esercitare il diritto che gli accorda la legge, di consolidare il diretto coll'utile dominio alla fine dell'anno, salvo il diritto di prelazione all'utilista, non è un danno reale, ma una semplice proroga dell'esercizio di questo diritto.

Il direttario conserva la sua proprietà senza diminuzione nessuna; egli ne percepisce i frutti, e se non può costringere il livellario ad una liquidazione e ad una determinazione frettolosa, alla sua volta ottiene i mezzi di esercitare con più sicurezza i diritti che gli sono concessi dalla legge.

Dunque il direttario conserva la sua proprietà, i suoi proventi, e l'esercizio del suo diritto non viene che prorogato senza suo danno. Questo diritto poi non è ancora stabilito in modo definitivo, perchè non è ancora venuto il tempo in cui si debba esercitare, e quindi anche per ciò non può credersi leso.

Mi pare adunque che non vi sia nessun danno ad accordare una proroga tanto all'utilista quanto al direttario; che questo invece sia il modo di facilitare l'esecuzione della legge, e di impedire gravi inconvenienti che avverrebbero quando si richiedesse l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni della legge stessa.

Io pertanto, sul riflesso massime che, sia per l'iniziamiento dei vari procedimenti contemplati nella legge, sia per dare ai direttari ed agli utilisti il tempo materialmente necessario a procacciarsi i titoli di cui abbisognano, o per la liquidazione amichevole, o per intentare un giudizio con fondamento, prego la Camera di volere consentire a che la petizione sia mandata al signor ministro coll'invito di presentare al più presto possibile, ed anzi fino dalla tornata di lunedì, un progetto di legge in proposito.

Farò anche un'altra avvertenza. Bisogna che questo progetto di legge sia presto presentato e subito discusso, perchè, se non si facesse che presentare un progetto per rimandarne la discussione e la sanzione, questo non farebbe che sollevare speranze, le quali tornerebbero a pregiudizio dei livellari e dei direttari. Se la Camera crede utile la cosa, deve farla presto, altrimenti si ren-

derebbe anche più grave il danno pei quali si è reclamato dalla Camera un pronto ed efficace rimedio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Garibaldi.

GARIBALDI. Appartenente ad una provincia in cui moltissimi sono i beni soggetti ad enfiteusi, mi permetta la Camera di aggiungere poche considerazioni a quello svolto dall'onorevole Depretis, il quale ha così eloquentemente difeso la proposta della Commissione che io sono ben lieto di avere provocato colla dichiarazione di urgenza ottenuta in una seduta del corrente giugno.

Non ripeterò le cose da lui dette, e mi limiterò a fare presente alla Camera alcune fra le moltissime e gravi questioni alle quali hanno dato vita la esecuzione di questa legge.

Di questioni siffatte, io credo non inopportuno il dare alla Camera un elenco sommario che basterà a farla persuasa della convenienza assoluta di consentire la proroga domandata ed a porgere fin d'ora un cenno preventivo del bisogno di radicali riforme alla stessa, bisogno che a suo tempo sarà posto in aperta evidenza.

1° *Quesito.* — Quale laudemio sia dovuto in una enfiteusi acconsentito a favore dei discendenti maschi e femmine nati e da nascere da legittimo matrimonio.

2° *Quesito.* — Quale sia il laudemio se la concessione contempla gli eredi e successori *in solidum* tanto di linea mascolina che femminina, nati e da nascere da legittimo matrimonio; ma colla proibizione di alienare senza il permesso del padrone e col patto del diritto di investitura.

3° *Quesito.* — Se nella liquidazione abbia a detrarsi il quinto pei tributi nelle enfiteusi fatte nel passato secolo, non ostante il patto che l'utilista deve pagare il canone libero e franco da ogni onere comprese le avarie.

4° *Quesito.* — Se la detrazione del quinto abbia luogo trattandosi di enfiteusi rivestite nel presente secolo, ma senza novazione ai patti dell'antico titolo.

5° *Quesito.* — Se il laudemio debba calcolarsi sul valore dello stabile depurato dal capitale del canone e dal laudemio, oppure sul valore brutto.

6° *Quesito.* — Se nel caso in cui, entro il termine fissato dalla legge, nè l'utilista nè il direttario, facciano istanza per affrancazione, resti salva ed intatta la enfiteusi con tutti i diritti alla medesima annessi.

7° *Quesito.* — Se in detto caso, trascorsi i termini fissati dalla legge, sia sempre in facoltà dell'utilista e del direttario di chiedere l'affrancazione dei modi dalla medesima tracciati.

8° *Quesito.* — Se debba trascriversi l'antico ed originario titolo, sebbene gli utilisti sieno in tutto o in parte diversi da quelli notati in detto antico titolo.

9° *Quesito.* — Nel caso negativo, se debba trascriversi il titolo di trapasso nell'utilista attuale o il titolo di trapasso nell'attuale direttario.

10. *Quesito.* — Che cosa si abbia da trascrivere nel caso in cui non si conosca il titolo originario della enfi-